

20

R.G. 3171/08
CRON. 2780/08
REP. 1760/08



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Laura De Simone Presidente est.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Luigi Bettini Giudice

nel procedimento n.3171/2008 R.G. di omologazione del concordato preventivo promosso da

C. S.R.L., in persona dell'amministratore unico [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del Foro di Modena, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in Mantova, [REDACTED]

RICORRENTE

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della società C. S.R.L.

ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che con ricorso depositato presso la cancelleria fallimentare il 9 aprile 2008 la società C. S.r.l., in persona del suo amministratore unico [REDACTED]

Gabriele, assistita dall'avv. [REDACTED] del Foro di Modena, ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art.160 e ss. l.f.,

rilevato che nel procedimento in esame trova applicazione la normativa fallimentare come regolata dal d.lgs.n.169/07 per disposto dell'art.22 del medesimo decreto legislativo,

atteso che questo Tribunale con decreto del 17 aprile 2008, effettuata anche la valutazione di correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, ammetteva ex art.163 l.f. la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone e commissario giudiziale la dott.ssa [REDACTED] e ordinava la convocazione dei creditori per l'udienza del 15 maggio 2008,

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura era depositata dalla ricorrente nel termine assegnato,

considerato che in sede di adunanza dei creditori e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è stata ampiamente raggiunta come risulta dall'attestato dell'esito della votazione depositato dal commissario giudiziale il 6 giugno 2008, avendo espresso voto favorevole i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nonché la maggioranza delle classi di creditori,

osservato che con provvedimento del 19 giugno 2008 il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, fissava per il giorno 15 luglio 2008 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f.,


visto il parere favorevole motivato del Commissario giudiziale depositato il 7 luglio 2008,

rilevato che il P.M. presente all'udienza ha espresso il proprio parere favorevole all'omologazione della proposta concordataria,

considerato che l'art.180 l.f. prevede che se, come nella specie, non sono state



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'S' followed by a flourish.



proposte opposizioni, il Tribunale esegue un controllo di sola legittimità, verificando la regolarità della procedura e l'esito della votazione,

confermata in questa sede la sussistenza in capo a C. S.r.l. della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza,

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 160 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata,

osservato, in particolare, che la precisazione offerta all'udienza del 15 luglio 2008 dal procuratore della società istante circa il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi concordatari al 31.12.2012, termine solo genericamente indicato nel piano concordatario, consente a questo Collegio di valutare fattibile il piano prospettato, potendo riscontrarsi coerenza tra le varie clausole proposte ai creditori,

ritenuto che il concordato proposto non possa qualificarsi con cessione dei beni, atteso che la ratio della proposta concordataria, quand'anche preveda la sostanziale dismissione nel tempo del patrimonio sociale, si prefigge nell'immediato, proprio al fine di reperire le risorse finanziarie indispensabili per l'esecuzione del piano, l'ultimazione del complesso immobiliare di [redacted] e quindi la diretta gestione del patrimonio sociale con finalità conservative, per cui non appare né corretta né necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e di un comitato di creditori ex art.182 l.f., dovendosi ritenere sufficiente la funzione di controllo che sarà svolta dal commissario giudiziale,

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo di C. S.r.l., in persona dell'amministratore unico [redacted], nato a [redacted], con sede [redacted],

[redacted]
dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati

direttamente dal debitore, relazionando ogni sessanta giorni al Commissario giudiziale ed al Giudice delegato e depositando le evidenze dei pagamenti effettuati nel fascicolo della procedura,

dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto,

dispone che il Commissario giudiziale, dott.ssa [redacted] sorvegli l'esecuzione del piano concordatario e tenga informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nel pagamento dei creditori e delle spese,

dispone che il Commissario giudiziale, dott.ssa [redacted], in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.,

dispone che, ultimate le operazioni di pagamento, il debitore depositi il proprio rendiconto,

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo,

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori,

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 15 luglio 2008

Il Presidente

Dott. Laura De Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 15 LUG 2008

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI MANTOVA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Mantova, il ... 16 LUG 2008 ...
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

